

# *Il significato oggi di essere imprenditore agricolo*

*Stefano Vaccari*

*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

# Alcuni dati strutturali



	DATI COMMISSIONE EUROPEA 2007 e USDA				
	<b>ITALIA</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>GERMANIA</b>	<b>SPAGNA</b>	<b>USA</b>
<b>PLV (MILIONI DI EURO)</b>	<b>44.365</b>	<b>66.540</b>	<b>45.363</b>	<b>40.708</b>	<b>238.493</b>
<b>VALORE AGGIUNTO (MILIONI DI EURO)</b>	<b>25.213</b>	<b>29.217</b>	<b>15.008</b>	<b>23.118</b>	<b>85.564</b>
<b>S.A.U. migliaia di ettari (INDAGINE STRUTTURE 2007)</b>	<b>12.451</b>	<b>27.381</b>	<b>16.861</b>	<b>23.874</b>	<b>2.014.536</b>
<b>NUMERO AZIENDE AGRICOLE (INDAGINE STRUTTURE 2007)</b>	<b>1.383.290</b>	<b>491.080</b>	<b>348.520</b>	<b>939.510</b>	<b>2.204.950</b>


# Differenti dimensioni fondiarie

DATI COMMISSIONE EUROPEA 2007 e USDA


	<b>ITALIA</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>GERMANIA</b>	<b>SPAGNA</b>	<b>USA</b>
PLV PER AZIENDA EURO	32.072	135.497	130.159	43.329	108.163
PLV PER ETTARO	3.563	2.430	2.690	1.705	118
VALORE AGGIUNTO PER AZIENDA (EURO)	18.227	59.495	43.062	24.606	38.805
VALORE AGGIUNTO PER ETTARO (EURO)	2.025	1.067	890	968	42

# Redditi per azienda

## VALORE AGGIUNTO PER AZIENDA (EURO)



# redditi per ettaro



## **l'agricoltore per l'Unione Europea** **reg. CE n. 1782/2003, articolo 2**

Nel diritto comunitario, il soggetto beneficiario degli aiuti è “l'agricoltore”, che il reg. CE n. 1782/2003, all'articolo 2, nel riformare il sostegno diretto ai redditi assicurato dalla politica agricola comune – PAC - , definisce come *“una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola, definendo altresì come "attività agricola": la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali*

## L'imprenditore agricolo per l'Italia codice civile: art. 2135

- *“chi esercita una delle seguenti **attività**: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*
- *Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono **le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso**, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*
- ***Si intendono comunque connesse** le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.*

## Il criterio della PREVALENZA DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

- Con l'allargamento delle attività connesse operato nel 2001 rientrano nell'attività agricola le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. E' evidente che le attività connesse non devono prevalere rispetto all'attività agricola, che resta ovviamente l'attività principale, ma concorrono a potenziare il ruolo dell'azienda agricola in una visione moderna ed ampia delle funzioni dell'agricoltura.
- Venuto meno il principio previgente della "normalità" delle attività connesse in favore del principio della "prevalenza", si sono aperte per l'imprenditore agricole opportunità molto ampie di attività attraverso l'utilizzo delle proprie attrezzature aziendali, contribuendo in misura decisiva alla diversificazione delle fonti di reddito dell'impresa agricola. Si pensi, tra le molteplici possibilità, a quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 che ha inserito *"la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, tra le attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, considerandole produttive di reddito agrario"* .
- **Il concetto di prevalenza assume un'importanza fondamentale nel quadro delle misure di incentivazione:** la prevalenza dell'attività primaria (coltivazione, allevamento, selvicoltura) sulle attività connesse (agriturismo, servizi vari, contoterzismo, prima trasformazione, fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni, solo per fare qualche esempio) è quindi il confine che definisce un imprenditore agricolo e di conseguenza il confine tra la possibilità o meno di beneficiare di contributi o agevolazioni per l'agricoltura.

# LE AGEVOLAZIONI PER L'IMPRENDITORE AGRICOLO

- **Tassazione catastale**
  - Svolgimento dell'attività agricola nei limiti definiti dall'articolo 32 del Testo Unico Imposte Dirette: Definizione più restrittiva di quella dell'art. 2135
- **IVA : regime speciale agricolo**
  - Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ.
  -
- **IRAP: aliquota ridotta 1,9%**
  - Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ.
  -
- **Carburanti agricoli accisa ridotta**
  - Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ. iscritti al registro delle imprese
  -
- **ICI ridotta sui terreni e fabbricati rurali**
  - Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ. operante in zone svantaggiate
  -
- **Credito d'imposta per investimenti**
  - Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ. È esteso anche alle cooperative agricole equiparate
- **Tassazione forfetaria sui redditi da agriturismo**
  - Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ.
  -
- **Tassazione forfetaria sui redditi da attività connesse non rientranti nelle attività definite dall'art. 32 del TUIR**
  - Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ.
  -

# *Le coltivazioni conto terzi*

- *Le coltivazioni conto terzi*
- Tra le agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli va ricordata la modifica all'articolo 33 del TUIR sui redditi operata con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/07, art. 1, comma 176), relativamente al più favorevole trattamento fiscale per le cosiddette “**coltivazioni in conto terzi**”, molto diffuse nel settore florovivaistico, per le quali si prevede un meccanismo fiscale sul modello della soccida. La norma riconduce la fattispecie della coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi, assai diffusa nel settore vivaistico, al trattamento fiscale relativo alla soccida, cioè una forma di conduzione associata.

- Ulteriori agevolazioni tributarie spettano se i soggetti, oltre ad essere imprenditori agricoli, rivestono anche qualifiche più restrittive, quali:
  - **Imprenditore agricolo professionale**
  - **Coltivatore diretto**
  - **giovane imprenditore agricolo**

## IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

- Nel 2004, il decreto legislativo 99 del 2004, integrato nel 2005 dal decreto 101, ha definito lo IAP *“colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro*

## Tra gli incentivi fiscali di cui gode lo IAP evidenziamo:

- le riduzioni d'imposta relativamente agli oneri di urbanizzazione previsti dalla ex legge 10 del 1977;
- le riduzioni d'imposta di registro per l'acquisto di terreni;
- le riduzioni sugli oneri previdenziali in caso di calamità naturale.
- A ciò si aggiunga che numerose regioni, all'interno dei propri PSR, hanno dato priorità agli IAP nell'erogazione di aiuti agli investimenti.

# SOCIETA' AGRICOLE

- Anche le società di persone e di capitali possono rivestire la qualifica di IAP: nel primo caso, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- Sono le regioni ad accertare ad ogni effetto il possesso dei requisiti per acquisire la qualifica di IAP, fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie.

## Lo IAP

<b>Tipologia</b>	<b>C.D. – IAP persona fisica si INPS</b>	<b>IAP persona fisica no INPS</b>	<b>Società agricola IAP si INPS</b>
<b>Acquisto terreni agricoli – L 604/54</b>	<b>I. Registro €168,00</b> <b>I. Ipot. € 168,00</b> <b>I. Catastale 1%</b>	<b>I. Registro 8%</b> <b>I. Ipotecaria 2%</b> <b>I. Catastale 1%</b>	<b>I. Registro €168,00</b> <b>I. Ipot. €168,00</b> <b>I. Catastale 1%</b>
<b>Acquisto terreni montani–L 601/73</b>	<b>I. Registro €168,00</b> <b>I. Ipot. €168,00</b> <b>I. Catastale – Esente</b>	<b>I. Registro 8%</b> <b>I. Ipotecaria 2%</b> <b>I. Catastale 1%</b>	<b>I. Registro €168,00</b> <b>I. Ipot. €168,00</b> <b>I. Catastale – Esente</b>
<b>Costituzione compendio unico</b> <b>L..97/94 – D.Lgs 99/04</b>	<b>I. Registro - Esente</b> <b>I. Ipotecaria - Esente</b> <b>I. Catastale – Esente</b>	<b>I. Registro - Esente</b> <b>I. Ipotecaria - Esente</b> <b>I. Catastale – Esente</b>	<b>I. Registro - Esente</b> <b>I. Ipotecaria - Esente</b> <b>I. Catastale – Esente</b>

# Il coltivatore diretto

- 1. All'articolo 2083 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
- “Ai fini del primo comma e salvo le diverse disposizioni in materia previdenziale è coltivatore diretto chi coltiva il fondo o che alleva e governa gli animali con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per l'esercizio di tali attività, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie, anche dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo”.
- 
- La norma è riprodotta, per **accorpamento**, dall'art. 6 della legge 203/1982 (sui contratti agrari) e dall'art. 48, lett. a, della legge 454/1961 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura). Si consideri che la formula dell'art. 6 della legge 203/1982 che è la legge sui contratti agrari, è stata più volte dai giudici tenuta presente, quanto al criterio del terzo, anche “fuori” dalla materia contrattuale (ad eccezione di quella previdenziale), avvalendosi di altre disposizioni come quella di cui alla legge 454/1961. Essa, quindi, riproduce quasi tutto l'art.6 (Definizione di coltivatore diretto) della legge 3 maggio 1982, n.203: “

# Il giovane imprenditore

- Ulteriori, specifiche agevolazioni sono previste dall'ordinamento nazionale per i giovani imprenditori agricoli – quelli, cioè, previsti dall'articolo 2135 del codice civile – che non abbiano superato i 40 anni di età.
- Per quanto riguarda il fisco, la legge 441 del 1998 riconosce agevolazioni per l'affitto di terreni ai giovani imprenditori, nonché riduzioni dell'imposta di bollo e di registro per l'acquisto di terreni, mentre il decreto legislativo n. 185/2000 prevede una serie di incentivi per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori che si insediano in azienda: attualmente il regime di aiuti in favore dei giovani agricoltori è gestito da ISMEA.

# *Per contattare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

**Stefano Vaccari**

Direttore generale della

Direzione generale dei servizi amministrativi

- Via XX Settembre, 20 00187 Roma
- Tel : +39 064665.2357
- fax: +39 0646652444
- e-mail: [s.vaccari@politicheagricole.gov.it](mailto:s.vaccari@politicheagricole.gov.it)